

2° edizione

MALATTIE PROFESSIONALI

L'abilità sta nel difendersi

*Guida agli indennizzi e ai risarcimenti
del sistema assicurativo in Italia*



il Patronato della CGIL

2° edizione

MALATTIE PROFESSIONALI

L'abilità sta nel difendersi

*Guida agli indennizzi e ai risarcimenti
del sistema assicurativo in Italia*

Indice

Premessa di Morena Piccinini 5

1° Parte

Cosa vuol dire malattia professionale 7

Le differenze di genere 8

Il sistema assicurativo misto in Italia 9

L'aggiornamento delle tabelle 10

La sorveglianza sanitaria 11

I doveri del Medico Competente 12

Come si riconoscono le malattie professionali 13

Quali sono le prestazioni Inail 14

2° Parte

Tabella delle malattie professionali nell'industria 22

Tabella delle malattie professionali nell'agricoltura 61

Premessa

Il fenomeno delle malattie professionali è l'unico indicatore che, secondo il rapporto Inail, continua ad essere dato in crescita. Le ultime statistiche, infatti, segnalano 59 mila denunce nel solo 2015, aumentate di 1.500 rispetto allo scorso anno. L'aggiornamento delle tabelle, avvenuto nel 2008 con l'inserimento delle patologie di natura muscoloscheletrica, ha contribuito all'incremento; lo stesso Inail segnala, per esempio, che le sole malattie osteomuscolari sono cresciute del 46% rispetto al 2011.

Ciononostante, il riconoscimento dell'origine lavorativa resta percentualmente molto basso (34%), a dimostrazione di quanto sia difficile e complesso l'accesso alle tutele da parte dei lavoratori e delle lavoratrici. Come pure sono spia di una sostanziale sottovalutazione del fenomeno, il fatto che in Italia in un anno il numero dei tumori di origine lavorativa non superino i 2.000 casi denunciati.

Le problematiche cui si va incontro quando ci si ammala a causa del lavoro scaturiscono soprattutto dalle difficoltà di dimostrare il nesso causale, da cui dipende la fruibilità o meno delle prestazioni. A ciò si aggiunga che negli ultimi anni, complice anche la grave crisi economica e occupazionale, la precarietà del lavoro, sempre più diffusa, induce spesso le lavoratrici e i lavoratori a rinunciare, pur di non mettere a rischio il proprio posto di lavoro.

Un comportamento che, però, non aiuta a far emergere le malattie professionali, il cui impatto, nonostante l'aumento delle denunce, resta molto più elevato rispetto a quello rilevato dalle statistiche ufficiali. Per questa ragione, l'Inca rinnova ogni anno il suo impegno affinché non prevalga nel mondo del lavoro la rassegnazione, ma piuttosto si affermi una nuova cultura della tutela accrescendo la consapevolezza dei diritti tra i lavoratori e le lavoratrici.

La guida sugli indennizzi e i risarcimenti dell'Inail "Malattie professionali. L'abilità sta nel difendersi", giunta alla sua seconda edizione, rientra in questo ambito di attività del patronato della Cgil e vuole essere un utile strumento di orientamento per conoscere come funziona il sistema di protezione contro le patologie lavoro-correlate e per rendere realmente accessibili le tutele previste dalle normative vigenti.

Aiutare l'emersione delle patologie da lavoro, attraverso l'azione di tutela del Patronato, non è solo un modo per una nuova cultura della tutela, ma anche per stimolare interventi di prevenzione che evitino di trasformare i luoghi di lavoro in "zone franche" dove si può affermare la sospensione dei diritti, a scapito della salute.

Morena Piccinini,
Presidente dell'Inca

Cosa vuol dire malattia professionale

Per malattia professionale si intende una patologia le cui cause sono da ricondurre all'attività o all'ambiente di lavoro (malattie muscoloscheletriche, sordità da rumori, tumori causati da vernici o coloranti o sostanze cancerogene, ecc.); perché sia riconosciuta come tale, occorre la certificazione medica.

Il Testo Unico n. 1124/65 dispone che, a fronte di una patologia di origine occupazionale, l'Inail ha il dovere di indennizzare, secondo regole precise, i danni provocati alla salute della lavoratrice o del lavoratore, prevedendo prestazioni di carattere economico, sanitario e riabilitativo.

In Italia le malattie professionali sono contenute in due tabelle distinte (settore industria e agricoltura), che sono state periodicamente aggiornate in relazione alle novità medico-scientifiche. L'ultima revisione è stata effettuata nel 2008.

Tuttavia, ci sono patologie che, pur non essendo inserite nelle tabelle, possono essere riconosciute come professionali, purché se ne dimostri il nesso di causalità.

Quest'ultima opportunità è stata introdotta a seguito del pronunciamento della Corte Costituzionale, con la sentenza n. 179 del 1988, promossa dall'Inca, che ha modificato il sistema assicurativo Inail.

Anche se con ritardo, quindi, in Italia, come è avvenuto in altri paesi, il riconoscimento delle malattie professionali può avvenire per i casi non esplicitamente previsti nelle tabelle (sistema misto). Tuttavia, l'onere di dimostrare il nesso causale con il lavoro è a carico del lavoratore.

Per i dipendenti pubblici, dopo l'abrogazione della "causa di servizio", è prevista la sola tutela Inail. Questo istituto, invece, resta confermato per il comparto sicurezza (corpi di polizia e militari), vigili del fuoco e addetti al soccorso pubblico.

Le differenze di genere

In Italia, il Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs n. 81/2008) all'art. 28, obbliga i datori di lavoro a considerare nella scelta delle attrezzature, delle sostanze, o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, tutti i rischi per la sicurezza e salute delle lavoratrici tenendo conto delle differenze di genere e, dunque, non solo dell'eventuale stato di gravidanza.

Ad esempio, alcuni studi evidenziano che metalli e pesticidi danneggiano l'apparato riproduttivo maschile; solventi e idrocarburi policiclici aromatici, il sistema endocrino femminile e il feto.

E ancora. Per ridurre il rischio derivante dal sollevamento e trasporto manuale dei carichi, mentre il limite per gli uomini imposto dalla normativa è pari a 25 kg, per le donne, invece, poiché questo valore protegge solo il 75 per cento delle lavoratrici, il D.lgs n.81 ha previsto un limite diverso (norma ISO).

Per questa ragione, il legislatore ha voluto sottolineare nel Testo Unico in materia di salute e sicurezza l'importanza di adottare strategie di prevenzione che tengano conto delle obiettive differenze tra i sessi, per assicurare una effettiva parità di tutela a uomini e donne.

Malattie più frequenti tra le donne

Le malattie professionali che interessano maggiormente le lavoratrici si concentrano nei settori dove la presenza delle donne è significativa.

Fra queste spiccano: le malattie del rachide, nel personale sanitario e di cura; il tunnel carpale, nel mondo della produzione alimentare, agricola e nell'industria tessile; le malattie cutanee su base allergica tra il personale addetto alle pulizie, le parrucchiere e alcuni settori alimentari.

Per quanto riguarda i tumori professionali si segnala in particolare il tumore del seno tra le donne sottoposte a turnazioni e a lavoro notturno.

Il sistema assicurativo misto in Italia

In Italia, la tutela delle malattie professionali si basa su un sistema misto, che prevede:

- malattie professionali tabellate;
- malattie da lavoro non comprese nelle tabelle.

Nel caso di malattie professionali tabellate, vale il principio della cosiddetta “presunzione del nesso tra patologia e attività”. Pertanto, al lavoratore esposto ad una delle lavorazioni a rischio previste negli elenchi, non è richiesta altra documentazione sanitaria, oltre alla certificazione rilasciata dal medico.

Per le patologie extratabellari, invece, poiché le indagini epidemiologiche non hanno prodotto risultati sufficienti tali da giustificare l’inserimento nelle tabelle, il lavoratore o la lavoratrice devono dimostrare, con una documentazione appropriata, il nesso tra la malattia contratta e le attività professionali svolte.

In ogni caso, una volta ottenuto il riconoscimento da parte dell’Inail della malattia da lavoro, le prestazioni sono identiche sia che si tratti di patologia tabellata o extratabellata.

L'aggiornamento delle tabelle

L'aggiornamento delle tabelle è una operazione fondamentale per tutelare la salute delle lavoratrici e dei lavoratori anche alla luce delle ricerche medico-scientifiche che possono rilevare fenomeni non ancora sufficientemente indagati. Proprio per questo, in ogni azienda è presente la figura di un Medico Competente, previsto già dalla 626/94 e confermato nel dlgs. n. 81/2008 che, sulla base dei risultati derivanti dalla sorveglianza sanitaria, ha l'obbligo di segnalare qualunque patologia che possa essere ricondotta all'attività lavorativa (*vedi anche pag. 11 - 12*).

Nel 2008, dopo tante sollecitazioni anche da parte dei medici dell'Inca, nell'elenco delle malattie professionali sono state inserite le patologie di natura muscoloscheletrica, colmando un ritardo rispetto a quello che già avveniva negli altri Paesi europei.

Inoltre, nel 2014, nel riordino complessivo delle tabelle, è stato aggiornato l'elenco delle patologie che si articola in diversi gradi di probabilità dell'origine lavorativa.

Questo elenco distingue:

- *malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità;*
- *malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità;*
- *malattie la cui origine lavorativa è possibile.*

Si tratta di quelle patologie che, in base all'art. 139 del Testo Unico n. 1124/1965, impone l'obbligo di qualunque medico (anche di famiglia) di segnalare all'Inail e alle Asl ogni malattia compresa negli elenchi.

Questa attività è fondamentale perché quanto più è elevato il numero delle denunce per ogni singola patologia tanto più il legislatore sarà indotto a provvedere all'aggiornamento delle cosiddette tabelle ufficiali.

La sorveglianza sanitaria

Il decreto legislativo n. 81/2008 impone l'obbligo al Medico Competente (presente in ogni azienda) di effettuare la sorveglianza sanitaria quando dal "Documento di Valutazione dei Rischi" (DVR) emergano situazioni di potenziale danno per le lavoratrici e per i lavoratori.

La sorveglianza sanitaria si esercita con attività cliniche e strumentali mirate al rischio evidenziato, utili a definire lo stato di salute del lavoratore e della lavoratrice per far emergere eventuali alterazioni che possono insorgere a causa del lavoro.

La sorveglianza sanitaria deve essere effettuata:

- **in fase preassuntiva**, cioè prima dell'assunzione;
- **prima di essere** adibiti alla mansione a rischio, per evidenziare eventuali controindicazioni al lavoro cui si è destinati;
- **periodicamente** (con una frequenza definita dal medico stesso e riportato nei protocolli diagnostici) per verificare la permanenza della idoneità fisica del lavoratore e della lavoratrice;
- **su richiesta del lavoratore o della lavoratrice**, nel caso in cui in conseguenza dell'esposizione al rischio professionale o per condizioni personali, possa derivarne un peggioramento dello stato di salute;
- **dopo un'assenza dal lavoro**, per malattia superiore a 60 giorni consecutivi.

I doveri del Medico Competente

Al termine delle visite mediche, il Medico Competente deve esprimere uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

- **idoneità;**
- **idoneità parziale**, con prescrizioni o limitazioni che possono essere temporanee (nel qual caso deve indicarne il periodo di tempo) o permanenti;
- **inidoneità temporanea;**
- **inidoneità permanente.**

In caso di sopraggiunta inidoneità alla mansione specifica (parziale o totale, permanente o temporanea), il lavoratore e la lavoratrice devono essere adibiti, ove possibile, ad altra attività compatibile con il loro stato di salute. Di fronte ad una malattia professionale, la norma impone al datore di lavoro un maggiore impegno per trovare loro una possibile ricollocazione.

N.B. Con i medici e gli operatori del Patronato, il lavoratore e la lavoratrice possono evidenziare il rapporto fra la patologia che ha determinato il giudizio e il lavoro svolto, per poi poter avviare l'eventuale denuncia all'Inail al fine del riconoscimento della malattia da lavoro.



Come si riconoscono le malattie professionali

Per il riconoscimento delle malattie professionali, il Testo Unico n.1124/1965 impone obblighi precisi per l'impresa e per i lavoratori, i cui adempimenti formali sono stati modificati con il decreto legislativo, n.151/2015, attuativo del Jobs act, per renderli più semplici. Queste modifiche, valide a partire dal 22 marzo 2016, stabiliscono:

- L'obbligo di qualunque medico, che presta la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale, di rilasciare il certificato, valido ai fini della denuncia, e di trasmetterlo esclusivamente per via telematica all'Inail, che gli rilascerà il numero identificativo.
- L'obbligo del lavoratore di fornire al datore di lavoro il numero identificativo del certificato, indicando anche la data della sua emissione e i giorni di prognosi.
- L'obbligo del datore di lavoro di trasmettere all'Inail, in modalità telematica, la denuncia di malattia professionale entro 5 giorni da quello in cui ne ha avuto notizia, con l'indicazione dei riferimenti del certificato medico, resi disponibili dall'Istituto assicuratore.

Successivamente, l'Inail manderà una comunicazione al lavoratore per sottoporlo a visita al fine di ricostruire l'anamnesi lavorativa, in particolare in merito alla pericolosità cui è stato esposto, e chiederà al datore di lavoro copia del Documento Aziendale di Valutazione dei Rischi (DVR).

Il lavoratore chiamato a visita dall'Inail dovrà portare con sé:

- libretto di lavoro;
- documentazione sanitaria inerente la patologia denunciata;
- accertamenti sanitari preventivi e periodici svolti in azienda;
- eventuali attestazioni di invalidità riconosciute in altri ambiti giuridici.

Se la malattia denunciata non è prevista dalle tabelle, l'Istituto assicuratore può avvalersi della sua struttura tecnica di accertamento e di quantificazione del rischio (Contarp) per effettuare indagini ispettive all'interno dell'azienda. L'Inail, assumendosene l'onere economico, può anche richiedere ulteriori accertamenti sanitari. Con una successiva comunicazione, l'Istituto assicuratore farà conoscere al lavoratore e al Patronato le sue conclusioni, che possono essere di accoglimento o di respingimento della richiesta di riconoscimento di malattia professionale, quantificandone il grado di inabilità al lavoro. Il lavoratore/trice, tramite il Patronato, può presentare opposizione contro le decisioni assunte dall'Inail.

Quali sono le prestazioni Inail

Il sistema assicurativo italiano prevede tre principali tipologie di prestazioni economiche che sono riconosciute quando la malattia da lavoro provochi:

A) inabilità temporanea, B) permanente, C) morte:

- indennità per inabilità temporanea;
- indennità per inabilità permanente;
- rendita ai superstiti.

A) Inabilità temporanea

Quando il lavoratore è costretto ad assentarsi dal lavoro per un periodo di tempo limitato a causa di una malattia professionale, l'azienda ha l'onere di pagare i primi 4 giorni di assenza dal lavoro (compreso il giorno in cui si è verificato l'evento), mentre l'Inail interviene successivamente pagando:

- **il 60 per cento** della retribuzione, per i primi 90 giorni;
- **il 75 per cento** della retribuzione dal 91esimo giorno fino alla guarigione clinica.

B) Inabilità permanente

Dal 25 luglio 2000, il decreto legislativo n.38 ha inserito nel sistema assicurativo italiano il danno biologico (*vedi pag. 18*) che ha modificato le prestazioni economiche erogate dall'Inail nel seguente modo:

- **Indennizzo in capitale, se il grado di inabilità accertato è compreso fra il 6 e il 15 per cento.** Questo consiste in una prestazione economica erogata in un'unica soluzione calcolata sulla base della specifica tabella di legge (danno biologico) con parametri riferiti al sesso, all'età e alla percentuale di danno riconosciuta.
- **Rendita, se il grado di inabilità è compreso tra il 16 e il 100 per cento.** Questa prestazione è costituita da due quote: la prima, calcolata sulla base della specifica tabella del danno biologico e la seconda, con riferimento alle conseguenze patrimoniali della menomazione, calcolata sulla base della retribuzione e della tabella dei coefficienti, che tiene conto anche delle ridotte capacità lavorative e della possibilità di essere ricollocato in altra attività (*vedi tabella pag. 19*).

N.B. A partire dal 1° luglio 2016 dopo le molte sollecitazioni delle parti sociali, l'indennizzo del danno biologico è rivalutato ogni anno in base all'indice Istat.



In caso di aggravamento

Quando le condizioni di salute peggiorano, a prescindere dal grado di inabilità riconosciuto dall'Inail, il lavoratore e la lavoratrice possono chiedere la revisione o l'aggravamento, con i tempi stabiliti per legge, anche se non è stata riconosciuta loro alcuna prestazione (per inabilità inferiore al 6 per cento).

Per chi è già stato indennizzato, le modalità sono le seguenti:

- **Se si percepisce un indennizzo in capitale (danno compreso tra il 6 e il 15 per cento)** si può chiedere l'adeguamento entro 15 anni dalla data di denuncia della patologia.

N.B. Il riconoscimento dello stato di aggravamento delle proprie condizioni di salute, con il conseguente adeguamento dell'indennizzo in capitale, può avvenire una sola volta. Pertanto, non possono essere avviate altre richieste analoghe. Tuttavia, ciò non preclude il diritto a chiedere nuove revisioni esclusivamente per ottenere una rendita.

- **Se si è titolari di rendita (per danno compreso tra il 16 e il 100 per cento)** la revisione del grado di inabilità può avvenire entro 15 anni dalla data di decorrenza della rendita e può essere richiesta dal lavoratore o disposta dallo stesso Ente, secondo le seguenti modalità:

- **prima visita**, dopo 6 mesi dalla data di cessazione del periodo di inabilità temporanea; oppure, nei casi in cui non esiste inabilità temporanea, dopo 1 anno dalla data di manifestazione della malattia;
- **ultima visita**, alla scadenza dei 15 anni dalla data di decorrenza della rendita.

N.B. Per le patologie, come la silicosi e l'asbestosi, non sono previsti limiti di tempo.

C) Rendita ai superstiti

La rendita ai superstiti spetta ai legittimi eredi qualora la malattia professionale provochi direttamente o indirettamente il decesso del lavoratore o della lavoratrice ed è calcolata sulla base del “massimale retributivo”, rivalutato ogni anno.

Una novità, quest'ultima, che è stata introdotta dalla legge di Stabilità del 2014, con la quale sono state migliorate le prestazioni previste per gli eredi delle vittime del lavoro. Antecedentemente, infatti, il riferimento per il calcolo della prestazione era la retribuzione effettiva del lavoratore deceduto.

La normativa, in proposito, prevede che a beneficiarne siano, con percentuali diverse a seconda del grado di parentela con il lavoratore deceduto:

- **il coniuge:** al quale spetta il 50 per cento;
- **i figli**, ai quali spetta ciascuno il 20 per cento, fino al raggiungimento del 18esimo anno di età o, se studenti universitari a carico, fino a 26 anni;
- **i figli inabili**, ai quali spetta ciascuno il 20 per cento finché dura l'inabilità;
- **i genitori viventi a carico**, ai quali spetta il 20 per cento, ma solo nel caso in cui manchino le altre figure sopracitate;
- **i fratelli/sorelle conviventi e a carico**, ai quali spetta ciascuno il 20 per cento, ma solo nel caso in cui manchino le altre figure sopracitate.

Comunque, la normativa prevede che la rendita ai superstiti non possa superare complessivamente il 100 per cento del massimale della retribuzione.

Importante novità per i figli delle coppie di fatto

La sentenza n. 86/2009 della Corte Costituzionale ha stabilito che ai figli naturali nati da coppie di fatto spetta il 40 per cento del massimale retributivo del lavoratore o della lavoratrice deceduti, poiché il coniuge superstite ne è escluso.

Tutela delle vittime dell'amianto

La legge finanziaria del 2008 e successivamente la legge di Stabilità 2016 hanno introdotto due misure importanti per il riconoscimento di prestazioni aggiuntive a quelle indicate nelle pagine precedenti, alle vittime dell'amianto e agli eredi legittimi (in caso di morte del lavoratore). Queste sono:

- **Prestazione aggiuntiva alla rendita a coloro che risultino affetti da patologie asbesto-correlate** per esposizione all'amianto e alla fibra fiberfrax o, in caso di morte, agli eredi titolari di rendita ai superstiti (legge Finanziaria 2008, istitutiva del Fondo per le vittime dell'amianto). L'importo della prestazione è stabilito con un apposito Decreto interministeriale.
- **Prestazione "una tantum" ai cittadini che risultino affetti da mesotelioma contratto per esposizione familiare o ambientale.** La misura, contenuta nella legge di Stabilità 2016, interessa i familiari dei lavoratori impiegati nelle lavorazioni dell'amianto, che si sono ammalati quindi non per motivi professionali, ma per aver respirato le polveri a causa dell'inquinamento ambientale o familiare. In caso di decesso, avvenuto successivamente al 1° gennaio 2015, l'una tantum può essere riconosciuta agli eredi, ma solo se ne fanno richiesta. L'importo della prestazione è di 5.600 euro e viene corrisposta nei limiti dello stanziamento finanziario previsto da un apposito decreto.

Come fare per ottenere l'una tantum

Per il riconoscimento, occorre inoltrare una domanda alla sede territoriale o compartimentale Inail, competente per domicilio, o trasmetterla, tramite raccomandata A/R, allegando il certificato medico rilasciato da un Ente ospedaliero. Nella richiesta, la persona interessata autocertifica, oltre i propri dati anagrafici, i periodi di residenza in Italia e gli elementi necessari per comprovare l'esposizione familiare e/o ambientale alle fibre di amianto sul territorio nazionale.

La prestazione non è cumulabile con quella riconosciuta dallo stesso Fondo ministeriale per i lavoratori vittime dell'amianto per esposizione professionale. Pertanto, chi la richiede non deve risultare titolare di altra prestazione analoga. Con riferimento all'esposizione ambientale, tenuto conto della comprovata diffusione delle fibre di amianto sul territorio nazionale, l'una tantum può essere riconosciuta sulla base della documentazione attestante la residenza sul territorio nazionale del richiedente in periodi compatibili con l'insorgenza del mesotelioma.

Cos'è il danno biologico

Per danno biologico si intende la perdita della integrità psicofisica del lavoratore o della lavoratrice. Previsto dal decreto legislativo n. 38/2000, il suo inserimento nel sistema di tutela in Italia ha comportato una sostanziale modifica delle prestazioni erogate dall'Inail, in caso di danno permanente, che prima di allora venivano calcolate considerando la sola perdita della capacità lavorativa.

Il danno biologico, infatti, presuppone un concetto più esteso della salute perché comprende non soltanto le menomazioni fisiche, ma anche quelle psichiche e relazionali.

In base all'art. 13 del D.lgs n.38/2000, al lavoratore o alla lavoratrice che riportano un danno permanente di origine professionale viene riconosciuta una nuova prestazione economica, che si aggiunge a quelle già previste dal Testo Unico n. 1124/65.

Tabella dei coefficienti per la rendita

Ai fini della presente Tabella si intende per categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato il complesso delle attività adeguate al suo patrimonio bio-attitudinale-professionale (cultura, età, sesso, condizione psicofisica, esperienze lavorative, ecc.); si intende per ricollocabilità dell'assicurato la possibilità che le residue capacità psicofisiche siano utilizzabili per attività lavorative anche mediante interventi di supporto e ricorso a servizi di sostegno.

A La menomazione non pregiudica gravemente né l'attività svolta né quelle della categoria di appartenenza.

Grado di menomazione: da 16% a 20% **Coefficiente:** 0,4

Grado di menomazione: da 21% a 25% **Coefficiente:** 0,5

B La menomazione pregiudica gravemente o impedisce l'attività svolta, ma consente comunque altre attività della categoria di appartenenza anche mediante interventi di supporto e ricorso a servizi di sostegno.

Grado di menomazione: da 26% a 35% **Coefficiente:** 0,6

Grado di menomazione: da 36% a 50% **Coefficiente:** 0,7

C La menomazione consente soltanto lo svolgimento di attività lavorative diverse da quella svolta e da quelle della categoria di appartenenza, compatibili con le residue capacità psicofisiche anche mediante interventi di supporto e ricorso a servizi di sostegno.

Grado di menomazione: da 51% a 70% **Coefficiente:** 0,8

Grado di menomazione: da 71% a 85% **Coefficiente:** 0,9

D La menomazione impedisce qualunque attività lavorativa, o consente il reimpiego solo in attività che necessitano di intervento assistenziale permanente, continuativo e globale.

Grado di menomazione: da 86% a 100% **Coefficiente:** 1,0

N.B. La legge riconosce al medico di valutare l'opportunità, sia in sede di prima valutazione dei postumi che in sede di revisione, di attribuire un coefficiente di grado superiore in relazione alla reale possibilità del lavoratore o della lavoratrice di essere ricollocati in altra attività.



In caso di controversie

Contro il giudizio del Medico Competente, il lavoratore o la lavoratrice possono presentare ricorso all'Organo di vigilanza territoriale (servizi di medicina del lavoro delle Asl) entro 30 giorni dalla comunicazione di inidoneità.

Data la complessità della pratica, per istruire correttamente il ricorso è consigliabile rivolgersi e farsi assistere in tutte le fasi dal medico di Patronato, dal Rappresentante alla sicurezza aziendale (RIs) e dai sindacalisti della categoria di riferimento.

Contro i provvedimenti dell'Inail, il lavoratore o la lavoratrice possono presentare un ricorso amministrativo all'Ente assicuratore, il quale è tenuto per prassi consolidata a sottoporli ad una ulteriore visita che prevede la presenza contestuale di un Medico di Patronato e di Inail (cosiddetta collegiale).

Se anche in questa sede l'Inail conferma la propria decisione, il lavoratore o la lavoratrice **possono adire le vie giudiziarie** fino al massimo grado, avvalendosi dell'assistenza legale del Patronato.

N.B. Alcune sentenze della Corte Costituzionale e di Cassazione promosse dall'Inca hanno condizionato fortemente l'azione del legislatore che è stato costretto a migliorare le normative favorendo l'esercizio dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici.



Perché è importante rivolgersi all'Inca

Rivolgersi al Patronato consente non soltanto di poter istruire correttamente le pratiche per il riconoscimento delle malattie professionali, ma anche di orientarsi nel complesso mondo delle leggi e di individuare il percorso più agevole per l'esercizio dei diritti, anche di quelli non strettamente connessi alla pratica stessa (richiesta di permessi e congedi, legge 104/92, riconoscimento di inabilità e invalidità al lavoro Inps, legge n. 210/92, ecc.).

Al Patronato potrai:

- **accertarti** che la malattia sia connessa alla tua attività di lavoro;
- **avere l'assistenza** medico legale, senza ricorrere agli studi medici privati;
- **avviare** la domanda per ottenere l'indennizzo o il risarcimento;
- **impedire** che il datore di lavoro faccia di tutto per nascondere la malattia professionale;
- **ricorrere** in sede amministrativa e legale contro le decisioni dell'Inail, qualora fossero insufficienti o sbagliate;
- **seguire** l'evoluzione della malattia professionale e nel caso assisterti per chiedere una revisione per aggravamento delle condizioni di salute;
- **sostenere** la causa davanti al Tribunale qualora la salute non consenta di continuare a svolgere la mansione;
- **chiedere** al datore di lavoro il risarcimento di quanto non indennizzato dall'Inail (cosiddetto danno differenziale).

N.B. Il danno differenziale comprende le conseguenze che una malattia professionale provoca sulle condizioni di vita generali del lavoratore o della lavoratrice che non sono state considerate dall'Inail nel riconoscimento delle prestazioni economiche.

Tabella delle malattie professionali nell'industria (d.m. 9.04.2008)

MALATTIE (ICD-10)	LAVORAZIONI	Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione
1) MALATTIE CAUSATE DA ANTIMONIO, LEGHE E COMPOSTI:		
a) ANEMIA EMOLITICA (D59.8)	Lavorazioni che espongono a stibina.	1 anno
b) PNEUMOCONIOSI NON SCLEROGENA (J63.8)	Lavorazioni che espongono all'azione dell'antimonio, leghe e composti.	10 anni
c) DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO (L 24)		6 mesi
d) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE AD ANTIMONIO, LEGHE E COMPOSTI (ICD10 DA SPECIFICARE)		3 anni
2) MALATTIE CAUSATE DA ARSENICO, LEGHE E COMPOSTI:		
a) ANEMIA EMOLITICA (D59.8)	Lavorazioni che espongono all'azione dell'idrogeno arsenicale.	1 anno
b) POLINEUROPATIA PERIFERICA (G62.2)	Lavorazioni che espongono all'azione dell'arsenico, leghe e composti.	3 anni
c) DERMOPATIE: CHERATOSI PALMOPLANTARE (L85.1), ULCERE (L98.4), MELANODERMA (L 81.4)		3 anni
d) EPATOPATIA CRONICA (K71) CARCINOMA DEL POLMONE (C34)		3 anni
e) CARCINOMA DEL POLMONE (C34)		Illimitato
f) EPITELIOMA CUTANEO (C44)		Illimitato
g) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE AD ARSENICO, LEGHE E COMPOSTI (ICD10 DA SPECIFICARE)		3 anni. Illimitato in caso di manifestazioni neoplastiche

Segue tabella ►►

MALATTIE (ICD-10)	LAVORAZIONI	Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione
3) MALATTIE CAUSATE DA BERILLIO, LEGHE E COMPOSTI:		
a) GRANULOMATOSI POLMONARE (BERILLIOSI) (J63.2)	Lavorazioni che espongono all'azione del cromo, leghe e composti.	10 anni
b) DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO (L 23)		6 mesi
c) GRANULOMI CUTANEI (I92.3)		10 anni
d) ACARCINOMA DEL POLMONE (C34)		Illimitato
e) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A BERILLIO, LEGHE E COMPOSTI (ICD10 DA SPECIFICARE)		4 anni. Illimitato in caso di manifestazioni neoplastiche
4) MALATTIE CAUSATE DA CADMIO, LEGHE E COMPOSTI:		
a) BRONCOPNEUMOPATIA CRONICA OSTRUTTIVA (J68.4)	Lavorazioni che espongono all'azione del cadmio, leghe e composti.	6 anni
b) NEFROPATIA TUBULARE (N14.3)		3 anni
c) OSTEOMALACIA (M83)		6 anni
d) CARCINOMA DEL POLMONE (C34)		Illimitato
e) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A CADMIO, LEGHE E COMPOSTI (ICD10 DA SPECIFICARE)		3 anni. Illimitato in caso di manifestazioni neoplastiche

Segue tabella ►►

MALATTIE (ICD-10)	LAVORAZIONI	Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione
5) MALATTIE CAUSATE DA CROMO, LEGHE E COMPOSTI:		
a) ULCERE E PERFORAZIONI DEL SETTO NASALE (J34.8)	Lavorazioni che espongono all'azione del berillio, leghe e composti.	3 anni
b) DERMATITE ULCERATIVA (L 98.4)		3 anni
c) DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO (L 23.0)		6 mesi
d) ASMA BRONCHIALE (J45.0)		18 mesi
e) CARCINOMA DEL POLMONE (C34)	Lavorazioni che espongono all'azione del cromo esavalente.	Illimitato
f) CARCINOMA DEI SENI PARANASALI (C31)	Lavorazioni che espongono all'azione del cromo leghe e composti.	Illimitato
g) CARCINOMA DELLE CAVITA' NASALI (C30)		Illimitato
h) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A CROMO, LEGHE E COMPOSTI (ICD10 DA SPECIFICARE)		3 anni. Illimitato in caso di manifestazioni neoplastiche
6) MALATTIE CAUSATE DA MANGANESE, LEGHE E COMPOSTI:		
a) PARKINSONISMO MANGANICO (G21)	Lavorazioni che espongono all'azione del manganese, leghe e composti.	10 anni
b) PSICOSINDROME ORGANICA (F07.9)		4 anni
c) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A MANGANESE, LEGHE E COMPOSTI (ICD10 DA SPECIFICARE)		4 anni

<i>Segue tabella ►►</i>		
MALATTIE (ICD-10)	LAVORAZIONI	Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione
7) MALATTIE CAUSATE DA MERCURIO, AMALGAME E COMPOSTI:		
a) SINDROME CEREBELLARE-EXTRA-PIRAMIDALE (tremore, atassia, diplopia) (T56.1)	Lavorazioni che espongono all'azione del mercurio, amalgame e composti.	4 anni
b) ENCEFALOPATIA TOSSICA (G92)		4 anni
c) POLINEUROPATIA PERIFERICA (G62.2)		4 anni
d) NEFROPATIA (N14.3)		4 anni
e) GENGIVOSTOMATITE (K05.1)		1 anno
f) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A MERCURIO, AMALGAME E COMPOSTI (ICD10 DA SPECIFICARE)		4 anni
8) MALATTIE CAUSATE DA NICHEL, LEGHE E COMPOSTI:		
a) DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO (L 23.0)	Lavorazioni che espongono all'azione del nichel, leghe e composti.	6 mesi
b) ASMA BRONCHIALE (J45.0)		18 mesi
c) CARCINOMA DEL POLMONE (C34)		Illimitato
d) CARCINOMA DELLE CAVITÀ NASALI (C30)		Illimitato
e) CARCINOMA DEI SENI PARANASALI (C31)		Illimitato
f) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A NICHEL, LEGHE E COMPOSTI (ICD10 DA SPECIFICARE)		3 anni. Illimitato in caso di manifestazioni neoplastiche

<i>Segue tabella ►►</i>		
MALATTIE (ICD-10)	LAVORAZIONI	Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione
9) MALATTIE CAUSATE DA OSMIO, LEGHE E COMPOSTI:		
a) DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO (L24)	Lavorazioni che espongono all'azione dell'osmio, leghe e composti.	6 mesi
b) CHERATOCONGIUNTIVITE (H16.2)		6 mesi
c) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A OSMIO, LEGHE COMPOSTI (ICD10 DA SPECIFICARE)		3 anni
10) MALATTIE CAUSATE DA PIOMBO, LEGHE E COMPOSTI:		
a) NEUROPATIA PERIFERICA (G62.2)	Lavorazioni che espongono all'azione del piombo, leghe e composti.	4 anni
b) ENCEFALOPATIA TOSSICA (G92)		4 anni
c) NEFROPATIA (N14.3)		8 anni
d) ANEMIA SATURNINA (D64)		3 anni
e) COLICA SATURNINA (T56.0)		1 anno
f) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A PIOMBO, LEGHE E COMPOSTI (ICD10 DA SPECIFICARE)		4 anni
11) MALATTIE CAUSATE DA PIOMBO TETRAETILE E TETRAMETILE:		
a) ENCEFALOPATIA TOSSICA (G92)	Lavorazioni che espongono all'azione del piombo tetraetile e tetrametile.	18 mesi
b) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A PIOMBO TETRAETILE E TETRAMETILE (ICD10 DA SPECIFICARE)		18 mesi

Segue tabella ►►

MALATTIE (ICD-10)	LAVORAZIONI	Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione
12) MALATTIE CAUSATE DA SELENIO, LEGHE E COMPOSTI		
a) DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO (L 24)	Lavorazioni che espongono all'azione del selenio, leghe e composti.	6 mesi
b) ENCEFALOPATIA TOSSICA (G92)		18 mesi
c) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A SELENIO, LEGHE E COMPOSTI (ICD10 DA SPECIFICARE)		3 anni
13) MALATTIE CAUSATE DA STAGNO, LEGHE E COMPOSTI:		
a) STANNOSI (J63.5)	Lavorazioni che espongono all'azione dello stagno, leghe e composti.	5 anni
b) DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO (L 24)		6 mesi
c) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A STAGNO, LEGHE E COMPOSTI (ICD10 DA SPECIFICARE)		3 anni
14) MALATTIE CAUSATE DA TALLIO, LEGHE E COMPOSTI:		
a) NEUROPATIA PERIFERICA (G62.2)	Lavorazioni che espongono all'azione del tallio, leghe e composti.	3 anni
b) ALOPECIA (L63)		6 mesi
c) NEFROPATIA (N14.3)		3 anni
d) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A TALLIO, LEGHE E COMPOSTI (ICD10 DA SPECIFICARE)		3 anni

Segue tabella ►►

MALATTIE (ICD-10)	LAVORAZIONI	Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione
15) MALATTIE CAUSATE DA URANIO E COMPOSTI (effetti non radioattivi):		
a) NEFROPATIA TUBULARE (N14.3)		3 anni
b) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A URANIO E COMPOSTI (effetti non radioattivi). (ICD10 DA SPECIFICARE)	Lavorazioni che espongono all'azione dell'uranio e composti.	3 anni
16) MALATTIE CAUSATE DA VANADIO, LEGHE E COMPOSTI:		
a) ASMA BRONCHIALE (J45)		18 mesi
b) DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO (L23)		6 mesi
c) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A VANADIO, LEGHE E COMPOSTI (ICD10 DA SPECIFICARE)	Lavorazioni che espongono all'azione del vanadio, leghe e composti.	3 anni
17) MALATTIE CAUSATE DA ZINCO, LEGHE E COMPOSTI:		
a) PNEUMOCONIOSI BENIGNA (J63.0)	Lavorazioni che espongono all'azione dello stearato di zinco.	5 anni
b) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A ZINCO, LEGHE E COMPOSTI (ICD10 DA SPECIFICARE)	Lavorazioni che espongono all'azione dello zinco leghe e composti.	3 anni

Segue tabella ►►

MALATTIE (ICD-10)	LAVORAZIONI	Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione
18) MALATTIE CAUSATE DA BROMO E SUOI COMPOSTI INORGANICI:		
a) TRACHEOBRONCHITE (J40)	Lavorazioni che espongono all'azione del bromo e suoi composti inorganici.	3 anni
b) DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO (L 24)		6 mesi
c) ACNE (L70.8)		6 mesi
d) BROMISMO (F13.2)		3 anni
e) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A BROMO E SUOI COMPOSTI INORGANICI (ICD10 DA SPECIFICARE)		3 anni
19) MALATTIE CAUSATE DA CLORO E SUOI COMPOSTI INORGANICI:		
a) TRACHEOBRONCHITE (J40)	Lavorazioni che espongono all'azione del cloro e suoi composti inorganici.	3 anni
b) DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO (L 24)		6 mesi
c) ACNE (L70.8)		6 mesi
d) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A CLORO E SUOI COMPOSTI INORGANICI (ICD10 DA SPECIFICARE)		3 anni

Segue tabella ►►

MALATTIE (ICD-10)	LAVORAZIONI	Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione
20) MALATTIE CAUSATE DA IODIO E SUOI COMPOSTI INORGANICI:		
a) TRACHEOBRONCHITE (J40)		3 anni
b) DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO (L 24)		6 mesi
c) ACNE (L70.8)	Lavorazioni che espongono all'azione dello iodio e suoi composti inorganici.	6 mesi
d) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A IODIO E SUOI COMPOSTI INORGANICI (ICD10 DA SPECIFICARE)		3 anni
21) MALATTIE CAUSATE DA FLUORO E SUOI COMPOSTI INORGANICI:		
a) TRACHEOBRONCHITE (J40)		3 anni
b) DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO (L 24)		6 mesi
c) OSTEOLUOROSI (M85.1)	Lavorazioni che espongono all'azione del fluoro e suoi composti inorganici.	3 anni
d) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A FLUORO E SUOI COMPOSTI INORGANICI (ICD10 DA SPECIFICARE)		3 anni

Segue tabella ►►

MALATTIE (ICD-10)	LAVORAZIONI	Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione
22) MALATTIE CAUSATE DA OSSIDO DI CARBONIO:		
a) OSSICARBONISMO (T58)	a) Lavorazioni inerenti alla produzione, distribuzione e trattamento industriale dell'ossido di carbonio e di miscele gassose contenenti ossido di carbonio. b) produzione di carbone da legna. c) condotta termica dei forni, delle fornaci, delle fucine e degli apparecchi a combustione in genere, ricottura e sinterizzazione dei metalli. d) seconda lavorazione del vetro. e) lavori di saldatura autogena e taglio dei metalli con arco elettrico e con fiamma ossidrica o ossiacetilenica. f) prova dei motori a combustione interna in ambienti chiusi. g) altre lavorazioni che espongono all'azione dell'ossido di carbonio, svolte in ambiente confinato.	18 mesi
23) MALATTIE CAUSATE DA CLORURO DI CARBONILE O FOSGENE:		
a) EDEMA POLMONARE TARDIVO (J68.1)	Lavorazioni che espongono all'azione del fosgene.	1 mese
b) DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO (L 24)		6 mesi
c) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A CLORURO DI CARBONILE O FOSGENE (ICD10 DA SPECIFICARE)		18 mesi

<i>Segue tabella ▶▶</i>		
MALATTIE (ICD-10)	LAVORAZIONI	Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione
24) MALATTIE CAUSATE DA COMPOSTI INORGANICI DEL FOSFORO:		
a) NECROSI DEL MASCELLARE (K 10.2)	Lavorazioni che espongono all'azione dei composti inorganici del fosforo.	6 anni
b) ALVEOLITI DEL MASCELLARE (K 10.3)		6 anni
c) EPATOPATIA TOSSICA (K71)		2 anni
d) DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO (L 24)		3 anni
e) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A COMPOSTI INORGANICI DEL FOSFORO (ICD10 DA SPECIFICARE)		6 anni
25) MALATTIE CAUSATE DA COMPOSTI ORGANICI DEL FOSFORO:		
a) POLINEUROPATIA (G62.2)	Lavorazioni che espongono all'azione dei composti organici del fosforo.	3 anni
b) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A COMPOSTI ORGANICI DEL FOSFORO (ICD10 DA SPECIFICARE)		3 anni
26) MALATTIE CAUSATE DA ACIDO SOLFORICO:		
a) BLEFAROCONGIUNTIVITE (H10.5)	Lavorazioni che espongono all'azione dell'acido solforico.	1 anno
b) EROSIONI DENTARIE (K03.2)		1 anno
c) BRONCOPNEUMOPATIA CRONICA OSTRUTTIVA (J68.4)		6 anni
d) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE AD ACIDO SOLFORICO (ICD10 DA SPECIFICARE)		3 anni

<i>Segue tabella ►►</i>		
MALATTIE (ICD-10)	LAVORAZIONI	Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione
27) MALATTIE CAUSATE DA SOLFURO DI CARBONIO:		
a) ENCEFALOPATIA TOSSICA (G92)	Lavorazioni che espongono all'azione del solfuro di carbonio.	3 anni
b) POLINEUROPATIA (G62.2)		3 anni
c) VASCULOPATIA CORONARICA (I25.1)		4 anni
d) VASCULOPATIA CEREBRALE (I67.2)		8 anni
e) VASCULOPATIA ARTI INFERIORI (I70.2)		4 anni
f) NEFROANGIOSCLEROSI (I12.9)		4 anni
g) VASCULOPATIA RETINICA (I70.8)		4 anni
h) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A SOLFURO DI CARBONIO (ICD10 DA SPECIFICARE)		
28) MALATTIE CAUSATE DA IDROGENO SOLFORATO:		
a) TRACHEOBRONCHITE (J40)	Lavorazioni che espongono all'azione dell'idrogeno solforato.	6 mesi
b) CONGIUNTIVITE (H10.4)		6 mesi
c) SINDROME NEUROASTENIFORME CON AMNESIA (F48.0)		6 mesi
d) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A IDROGENO SOLFORATO (ICD10 DA SPECIFICARE)		3 anni

Segue tabella ►►

MALATTIE (ICD-10)	LAVORAZIONI	Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione
29) MALATTIE CAUSATE DA n-ESANO E ALTRI IDROCARBURI ALIFATICI LINEARI E CICLICI		
a) POLINEUROPATIA PERIFERICA (G62.2)	Lavorazioni che espongono all'azione del n-esano.	3 anni
b) ENCEFALOPATIA TOSSICA (G92)		3 anni
c) DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO (L 24)	Lavorazioni che espongono all'azione del butadiene e miscele che lo contengono.	6 mesi
d) TUMORI DEL SISTEMA EMOLINFOPOIETICO (C82-C96)		Illimitato
e) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A N-ESANO E ALTRI IDROCARBURI ALIFATICI LINEARI E CICLICI (ICD10 DA SPECIFICARE)	Lavorazioni che espongono all'azione del n-esano e altri idrocarburi alifatici lineari e ciclici.	3 anni. Illimitato in caso di manifestazioni neoplastiche
30) MALATTIE CAUSATE DA ETERE DI PETROLIO:		
a) ENCEFALOPATIA TOSSICA (G92)	Lavorazioni che espongono all'azione dell'etere di petrolio.	3 anni
b) DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO (L 24)		6 mesi
c) NEFROPATIA (N14.4)		3 anni
d) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A ETERE DI PETROLIO (ICD10 DA SPECIFICARE)		3 anni

Segue tabella ►►

MALATTIE (ICD-10)	LAVORAZIONI	Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione
31) MALATTIE CAUSATE DA ACQUA RAGIA MINERALE (WHITE SPIRIT):		
a) ENCEFALOPATIA TOSSICA (G92)	Lavorazioni che espongono all'azione dell'acqua ragia minerale.	3 anni
b) DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO (L 24)		6 mesi
c) NEFROPATIA (N14.4)		3 anni
d) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE AD ACQUA RAGIA MINERALE (ICD10 DA SPECIFICARE)		3 anni
32) MALATTIE CAUSATE DA IDROCARBURI AROMATICI MONONUCLEARI:		
a) SINDROME EMOCITOPENICA (D61.2)	Lavorazioni che espongono all'azione del benzene.	3 anni
b) LEUCEMIA MIELOIDE (prevalentemente mieloblastica acuta) (C92)		Illimitato
c) ENCEFALOPATIA TOSSICA (G92)	Lavorazioni che espongono all'azione degli idrocarburi aromatici mononucleari.	3 anni
d) DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO (L 24)		6 mesi
e) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A IDROCARBURI AROMATICI MONONUCLEARI (ICD10 DA SPECIFICARE)		3 anni

Segue tabella ►►

MALATTIE (ICD-10)	LAVORAZIONI	Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione
33) MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE A IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI:		
a) TUMORE DEL POLMONE (C34)	<p>Lavorazioni che espongono a idrocarburi policiclici aromatici comprese:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) produzione di gas dal carbone. b) produzione di coke. c) produzione dell'alluminio. d) fusione del ferro e dell'acciaio. <p>Lavorazioni che espongono a:</p> <ul style="list-style-type: none"> e) fuliggine. f) peci di catrame di carbone. g) catrame di carbon fossile. 	Illimitato
b) EPITELIOMA CUTANEO (C44)	<p>Lavorazioni che espongono a idrocarburi policiclici aromatici comprese:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) produzione ed impiego di pece, catrame e catrame di carbone. b) produzione del coke. c) produzione del gas dal carbone. <p>Lavorazioni che espongono a:</p> <ul style="list-style-type: none"> d) fuliggine. e) olii di schisti bituminosi. f) olii minerali non trattati o blandamente trattati. 	Illimitato

Segue tabella ►►

MALATTIE (ICD-10)	LAVORAZIONI	Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione
33) MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE A IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI:		
c) TUMORE DELLA VESCICA (C67)	Lavorazioni che espongono a idrocarburi policiclici aromatici comprese: a) Produzione dell'alluminio con processo Sodeberg. b) Produzione ed impiego di pece. c) Produzione di gas dal carbone.	Illimitato
d) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI (ICD10 DA SPECIFICARE).	Lavorazioni che espongono a idrocarburi policiclici aromatici.	3 anni. 6 mesi in caso di dermatiti. Illimitato in caso di manifestazioni neoplastiche.

Segue tabella ►►

MALATTIE (ICD-10)	LAVORAZIONI	Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione
34) MALATTIE CAUSATE DAL CLORURO DI VINILE:		
a) ACROOSTEOLISI FALANGI UNGUEALI DELLE MANI E DEI PIEDI (M89.5)	Lavorazioni che espongono all'azione del cloruro di vinile.	3 anni
b) SINDROME RAYNAUD-SIMILE DELLE MANI E DEI PIEDI (I73.0)		3 anni
c) EPATOPATIA FIBROTICA (K71.7)		10 anni
d) ANGIOSARCOMA EPATICO (C22.3)		Illimitato
e) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A CLORURO DI VINILE (ICD10 DA SPECIFICARE)		3 anni. Illimitato in caso di manifestazioni neoplastiche
35) MALATTIE CAUSATE DA DERIVATI ALOGENATI E/O NITRICI DEGLI IDROCARBURI ALIFATICI (escluso il cloruro di vinile)		
a) ENCEFALOPATIA TOSSICA (G 92)	Lavorazioni che espongono all'azione dei derivati alogenati e/o nitrici degli idrocarburi alifatici saturi e non saturi, ciclici e non ciclici.	3 anni
b) DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO (L 24)		6 mesi
c) EPATOPATIA TOSSICA (K71)		3 anni
d) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A DERIVATI ALOGENATI E/O NITRICI DEGLI IDROCARBURI ALIFATICI (ICD10 DA SPECIFICARE)		3 anni. Illimitato in caso di manifestazioni neoplastiche

Segue tabella ▶▶

MALATTIE (ICD-10)	LAVORAZIONI	Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione
36) MALATTIE CAUSATE DA DERIVATI ALOGENATI E/O NITRICI DEGLI IDROCARBURI AROMATICI:		
a) ENCEFALOPATIA TOSSICA (G92)		3 anni
b) DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO (L 23)		6 mesi
c) EMOPATIA DA METAEMOGLOBINEMIA (D58.2)	Lavorazioni che espongono all'azione dei derivati alogenati e/o nitrici degli idrocarburi aromatici.	1 anno
d) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A DERIVATI ALOGENATI E/O NITRICI DEGLI IDROCARBURI AROMATICI (ICD10 DA SPECIFICARE)		3 anni. Illimitato in caso di manifestazioni neoplastiche
37) MALATTIE CAUSATE DA TERPENI:		
a) ASMA BRONCHIALE (J45.0)		18 mesi
b) DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO (L 23)		6 mesi
c) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A TERPENI (ICD10 DA SPECIFICARE)	Lavorazioni che espongono all'azione di essenza di trementina, limonene e altri terpeni.	18 mesi

Segue tabella ►►

MALATTIE (ICD-10)	LAVORAZIONI	Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione
38) MALATTIE CAUSATE DA AMINE ALIFATICHE E DERIVATI:		
a) DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO (L 24)	Lavorazioni che espongono all'azione delle amine alifatiche e derivati.	6 mesi
b) DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO (L 23)		6 mesi
c) ASMA BRONCHIALE (J45.0)		18 mesi
d) LESIONI CORNEALI (H16)	Lavorazioni che espongono all'azione della metilamina.	6 mesi
e) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE AD AMINE ALIFATICHE E DERIVATI (ICD10 DA SPECIFICARE)	Lavorazioni che espongono all'azione delle amine alifatiche e derivati.	3 anni
39) MALATTIE CAUSATE DA AMINE AROMATICHE E DERIVATI:		
a) EMOPATIA DA METAEMOGLOBINEMIA (D58.2)	Lavorazioni che espongono all'azione delle amine aromatiche e derivati.	1 anno
b) DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO (L 23)		6 mesi
c) ASMA BRONCHIALE (J45.0)		18 mesi
d) TUMORI DELLA VESCICA (C67)	Lavorazioni che espongono alla azione delle amine aromatiche cancerogene comprese: benzidina, 4-aminodifenile, beta-naftilamina, e alla produzione ed impiego di auramina, di magenta, di safranina.	Illimitato
e) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE AD AMINE AROMATICHE E DERIVATI (ICD10 DA SPECIFICARE)	Lavorazioni che espongono all'azione delle amine aromatiche e derivati.	3 anni. Illimitato in caso di manifestazioni neoplastiche

Segue tabella ►►

MALATTIE (ICD-10)	LAVORAZIONI	Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione
40) MALATTIE CAUSATE DA AMMIDI:		
a) DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO (L 24)	Lavorazioni che espongono alle ammidi.	6 mesi
b) NEUROPATIA PERIFERICA (G62.2)		3 anni
c) EPATOPATIA TOSSICA (K71)		3 anni
d) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE AD AMMIDI (ICD10 DA SPECIFICARE)		3 anni
41) MALATTIE CAUSATE DA ACIDO CIANIDRICO, CIANURI, NITRILI, ISOCIANATI:		
a) ASMA BRONCHIALE (J45.0)	Lavorazioni che espongono all'azione degli isocianati e resine poliuretatiche.	18 mesi
b) DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO (L24)	Lavorazioni che espongono all'azione dell'acido cianidrico, cianuri, nitrili, isocianati e resine poliuretatiche.	6 mesi
c) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE AD ACIDO CIANIDRICO, CIANURI, NITRILI, ISOCIANATI (ICD10 DA SPECIFICARE)		3 anni
42) MALATTIE CAUSATE DA CHETONI E DERIVATI ALOGENATI:		
a) ENCEFALOPATIA TOSSICA (G92)	Lavorazioni che espongono all'azione dei chetoni e derivati alogenati.	3 anni
b) DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO (L 24)		6 mesi
c) POLINEUROPATIA PERIFERICA (G62.2)		3 anni
d) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A CHETONI E DERIVATI ALOGENATI (I CD-10 DA SPECIFICARE)		3 anni

<i>Segue tabella ►►</i>		
MALATTIE (ICD-10)	LAVORAZIONI	Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione
43) MALATTIE CAUSATE DA ALDEIDI E DERIVATI:		
a) TUMORI DEL NASOFARINGE (C11)	Lavorazioni che espongono a formaldeide.	Illimitato
b) DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO (L 23)	Lavorazioni che espongono all'azione di aldeidi e derivati.	6 mesi
c) DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO (L 24)		6 mesi
d) TRACHEOBRONCHITE (J 42)		6 mesi
e) ASMA BRONCHIALE (J45.0)		18 mesi
f) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE AD ALDEIDI E DERIVATI (ICD-10 DA SPECIFICARE)		3 anni
44) MALATTIE CAUSATE DA CHINONI E DERIVATI		
a) DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO (L 23)	Lavorazioni che espongono all'azione di chinoni e derivati.	6 mesi
b) CHERATITE (H16)		1 anno
c) LEUCODERMIA (VITILIGO) (L 81.5)		3 anni
d) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A CHINONI E DERIVATI (ICD-10 DA SPECIFICARE)		3 anni

Segue tabella ►►

MALATTIE (ICD-10)	LAVORAZIONI	Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione
45) MALATTIE CAUSATE DA ALCOLI, TIOLI E DERIVATI ALIFATICI E AROMATICI		
a) NEURITE OTTICA (H46)	Lavorazioni che espongono all'azione dell'alcol metilico.	1 anno
b) DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO (L 24)		6 mesi
c) DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO (L 23)		6 mesi
d) ENCEFALOPATIA TOSSICA (G92)	Lavorazioni che espongono all'azione di alcoli, tioli e derivati alifatici e aromatici.	3 anni
e) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE AD ALCOLI, TIOLI E DERIVATI ALIFATICI E AROMATICI (ICD-10 DA SPECIFICARE)		3 anni
46) MALATTIE NEOPLASTICHE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PER LA PRODUZIONE DI ALCOL ISOPROPILICO:		
a) TUMORI DELLE CAVITA' NASALI (C30)		Illimitato
b) TUMORI DEI SENI PARANASALI (C31)	Lavorazioni che espongono alla produzione di alcol isopropilico con il processo dell'acido forte.	Illimitato

Segue tabella ►►

MALATTIE (ICD-10)	LAVORAZIONI	Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione
47) MALATTIE CAUSATE DA ETERI E LORO DERIVATI:		
a) ENCEFALOPATIA TOSSICA (G92)	Lavorazioni che espongono all'azione di eteri e loro derivati.	3 anni
b) TUMORI DEL POLMONE (C34)	Lavorazioni che espongono a bisclorometilene e clorometilene.	Illimitato
c) TUMORI DEL SISTEMA EMOLINFOPOIETICO (C82-C96)	Lavorazioni che espongono ad ossido di etilene.	Illimitato
d) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALL'ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A ETERI E LORO DERIVATI (ICD-10 DA SPECIFICARE)	Lavorazioni che espongono all'azione di eteri e loro derivati.	3 anni. Illimitato in caso di manifestazioni neoplastiche.
48) MALATTIE CAUSATE DA ACIDO CARBAMMICO, ACIDO TIOCARBAMMICO, CARBAMMATI, TIOCARBAMMATI:		
a) DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO (L 24)		6 mesi
b) DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO (L 23)		6 mesi
c) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE AD ACIDO CARBAMMICO, TIOCARBAMMICO, CARBAMMATI, TIOCARBAMMATI (ICD-10 DA SPECIFICARE)	Lavorazioni che espongono all'azione di acido carbammico, carbammati, tiocarbammati.	3 anni

Segue tabella ►►

MALATTIE (ICD-10)	LAVORAZIONI	Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione
49) MALATTIE CAUSATE DA ESTERI ORGANICI E DERIVATI:		
a) ENCEFALOPATIA TOSSICA (G92)	Lavorazioni che espongono all'azione di esteri organici e derivati.	3 anni
b) ASMA BRONCHIALE (J45.0)		18 mesi
c) DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO (L 24)		6 mesi
d) DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO (L 23)		6 mesi
e) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE AD ESTERI ORGANICI E DERIVATI (ICD-10 DA SPECIFICARE)		3 anni
50) MALATTIE CAUSATE DA ESTERI ORGANICI DELL'ACIDO NITRICO:		
a) CRISI ANGINOSE (I20)	Lavorazioni che espongono all'azione del nitroglicole.	6 mesi
b) CEFALEA VASCOLARE (G44.1)	Lavorazioni che espongono all'azione di esteri organici dell'acido nitrico.	6 mesi
c) DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO (L 23)		6 mesi
d) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE AD ESTERI ORGANICI DELL' ACIDO NITRICO (ICD-10 DA SPECIFICARE)		3 anni

Segue tabella ►►

MALATTIE (ICD-10)	LAVORAZIONI	Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione
51) ASMA BRONCHIALE (J45.0) CON LE SUE CONSEGUENZE DIRETTE CAUSATO DAI SEGUENTI AGENTI NON COMPRESI IN ALTRE VOCI:		
a) Polveri e farine di cereali	Trasporto, immagazzinamento e lavorazioni che espongono a polveri e/o farine di cereali.	18 mesi
b) Semi di soia, ricino, caffè verde, carrube	Trasporto, immagazzinamento e utilizzo dei semi di soia, ricino, caffè verde, carrube.	
c) Polveri di legno	Lavorazioni che espongono a polveri di legno allergizzanti.	
d) Enzimi	Lavorazioni che espongono agli enzimi papaina, pepsina, bromelina, pancreatina, subtilisina, tripsina, amilasi.	
e) Lattice	Produzione ed utilizzo di articoli in lattice.	
f) Gomma Arabica	Lavorazioni che espongono alla gomma arabica comprese quelle della industria farmaceutica, dolciaria, cosmetica, tipografica.	
g) Derivati animali: dermici (forfora, peli, piume), liquidi biologici (sangue e urine), escrementi	Allevamento, addestramento, accudienza e custodia di animali. Attività veterinaria. Attività di laboratorio che espongono a derivati animali. Concerie e pelliccerie. Macellazione. Altre lavorazioni che espongono a derivati animali.	
h) Acari (delle derrate e del pollame)	Allevamento e macellazione aviaria, produzione latte-casearia.	
i) Miceti	Lavorazioni che espongono a miceti comprese quelle del legno, delle granaglie, di prodotti alimentari.	

Segue tabella ▶▶

MALATTIE (ICD-10)	LAVORAZIONI	Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione
51) ASMA BRONCHIALE (J45.0) CON LE SUE CONSEGUENZE DIRETTE CAUSATO DAI SEGUENTI AGENTI NON COMPRESI IN ALTRE VOCI:		
l) Prepolimeri, Oligomeri, catalizzatori della polimerizzazione di resine sintetiche	Produzione ed impiego di resine sintetiche.	18 mesi
m) Metalli (platino, cobalto, palladio)	Lavorazioni che espongono a platino, cobalto, palladio e composti.	
n) Colofonia	Lavorazioni che espongono a colofonia compresa la microsaldatura e quelle dell' industria dei fiammiferi, della produzione ed impiego di vernici, di colle per carta, di mastice, di gomma.	
o) Persolfati	Lavorazioni che espongono a persolfati comprese quelle dell'industria alimentare, farmaceutica e cosmetica. Produzione ed impiego di agenti sbiancanti.	
p) Farmaci	Esposizione a farmaci (compresi i principi attivi e gli intermedi) ad azione allergizzante nell'industria farmaceutica e nelle attività sanitarie e veterinarie. Produzione ed impiego di mangimi additivati con farmaci.	
q) Anidridi (ftalica, maleica, trimellitica)	Lavorazioni che espongono alle anidridi ftalica, maleica, trimellitica.	

Segue tabella ▶▶

MALATTIE (ICD-10)	LAVORAZIONI	Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione
52) ALVEOLITE ALLERGICA ESTRINSECA CON O SENZA EVOLUZIONE FIBROTICA (J67) CAUSATA DA:		
a) Actinomiceti termofili	Lavorazioni che espongono ad actinomiceti termofili e miceti, compresa la produzione di carta e cartone, la manutenzione impianti di areazione, la produzione di birra e malto, la produzione di manufatti in legno, la produzione di manufatti in sughero, le lavorazioni casearie, la manipolazione e stoccaggio di granaglie, la produzione di zucchero di canna.	3 anni
b) Miceti (aspergilli, penicilli, altri)		
c) Derivati proteici animali	Lavorazioni che espongono a derivati proteici animali comprese l'allevamento e la stabulazione di animali.	
d) Altri agenti di natura chimica e vegetale che possono causare la alveolite allergica estrinseca	Lavorazioni che espongono ad altri agenti di natura chimica e vegetale che possono causare la alveolite allergica estrinseca.	
53) ANTRACOSI (J60)	Lavorazioni che espongono a polvere di carbone.	5 anni
54) BARITOSI (J63.8)	Lavorazioni che espongono a polvere di bario (barite e simili).	5 anni
55) SIDEROSI (J63.4)	Lavorazioni che espongono alla inalazione di ossidi di ferro, molitura, rettificazione di ferro o acciaio.	5 anni

<i>Segue tabella ▶▶</i>		
MALATTIE (ICD-10)	LAVORAZIONI	Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione
56) PNEUMOCONIOSI DA POLVERI DI PIETRA POMICE (LIPAROSI) (J62.8)		
	Estrazione, trattamento, lavorazione e utilizzo della pomice.	20 anni
57) MALATTIE DA ASBESTO (esclusa l'asbestosi):		
a) PLACCHE E ISPESSIMENTI PLEURICI CON O SENZA ATELETTASIA ROTONDA (J92)	Lavorazioni che espongono all'azione delle fibre di asbesto.	Illimitato
b) MESOTELIOMA PLEURICO (C45.0)		
c) MESOTELIOMA PERICARDICO (C45.2)		
d) MESOTELIOMA PERITONEALE (C45.1)		
e) MESOTELIOMA DELLA TUNICA VAGINALE E DEL TESTICOLO (C45.7)		
f) CARCINOMA POLMONARE (C34)		
58) MALATTIE DA ERIONITE:		
a) PLACCHE E ISPESSIMENTI PLEURICI (J92)	Estrazione e utilizzazione dell'erionite.	Illimitato
b) MESOTELIOMA PLEURICO (C45.0)		Illimitato
c) MESOTELIOMA PERITONEALE (C45.1)		Illimitato
59) PNEUMOCONIOSI DA TALCO (TALCOSI) (J62.0)		
	Estrazione e utilizzazione del talco.	20 anni

Segue tabella ►►

MALATTIE (ICD-10)	LAVORAZIONI	Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione
60) PNEUMOCONIOSI DA MICA (J63.8)	Estrazione e utilizzazione della mica.	20 anni
61) PNEUMOCONIOSI DA CAOLINO (J63.8)	Estrazione e utilizzazione del caolino.	20 anni
62) PNEUMOCONIOSI DA POLVERI DI SILICATI DEL TIPO ARGILLE (J63.8)	Produzione e utilizzo di terre di follone, bentonite, attapulgitte.	20 anni
63) MALATTIE CAUSATE DA POLVERI E FUMI DI ALLUMINIO:		
a) FIBROSI POLMONARE DA POLVERI DI ALLUMINIO (J68.4)	Fabbricazione degli esplosivi con fini polveri di alluminio (polveri "piro").	20 anni
b) PNEUMOCONIOSI BENIGNA (ALLUMINOSI) (J63.0)	Lavorazioni che espongono a polveri e fumi di alluminio.	5 anni
64) MALATTIE CAUSATE DA METALLI DURI (CARBURI METALLICI SINTERIZZATI)		
a) FIBROSI POLMONARE (J68.4)	a) Produzione di oggetti in metallo duro (utensili e mole diamantate). b) Fabbricazione di manufatti metallo-ceramici. c) Affilatura di utensili in metallo duro. d) Manipolazione di materiali in polvere prima della sinterizzazione.	20 anni
65) BISSINOSI (J66.0)	Lavorazione delle fibre tessili vegetali allo stato grezzo nelle prime fasi della lavorazione (apritura, mischia, battitura, cardatura).	3 anni

Segue tabella ►►

MALATTIE (ICD-10)	LAVORAZIONI	Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione
66) BRONCOPNEUMOPATIA CRONICA OSTRUTTIVA (J44)	<ul style="list-style-type: none"> a) Lavorazioni di scavo e smarino nel sottosuolo. b) Produzione di soda, potassa caustica, calce viva. c) Insaccamento e travaso del cemento sfuso. d) Estrazione, scavo e trattamento meccanico di rocce silicatiche, calcari e dolomie. e) Lavorazioni dell'industria marmifera, del cemento, dei refrattari, della carta, della gomma, delle smalterie e della calce. f) Lavorazioni che espongono a polveri di feldspati, di cemento, di calcari, dolomie e di altri silicati naturali e artificiali. g) Fusione artigianale e artistica del vetro. h) Lavorazioni che espongono all'ammoniaca. i) Lavorazioni che espongono all'acido nitrico. l) Lavorazioni che espongono all'anidride solforosa. m) Lavorazioni che espongono ad acidi organici, tioacidi, anidridi e loro derivati. n) Lavorazioni che espongono ad ossidi di azoto. o) Lavorazioni industriali che espongono all'ozono. p) Saldatura elettrica, saldatura e taglio all'ossiacetilene. 	6 anni

Segue tabella ►►

MALATTIE (ICD-10)	LAVORAZIONI	Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione
67) MALATTIE NEOPLASTICHE CAUSATE DA POLVERI DI LEGNO DURO:		
a) TUMORI DELLE CAVITA' NASALI (C30)	Lavorazioni che espongono a polveri di legno duro.	Illimitato
b) TUMORI DEI SENI PARANASALI (C31)		Illimitato
68) MALATTIE NEOPLASTICHE CAUSATE DA POLVERI DI CUOIO:		
a) TUMORI DELLE CAVITA' NASALI (C30)	Lavorazioni che espongono a polveri di cuoio.	Illimitato
b) TUMORI DEI SENI PARANASALI (C31)		Illimitato
69) DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO (L23) CAUSATA DA AGENTI NON COMPRESI IN ALTRE VOCI:		
a) Cemento	Lavori che espongono a cemento.	6 mesi
b) Metalli non compresi in altre voci (cobalto, oro, rame)	Lavorazioni che espongono a cobalto, oro, rame, loro leghe e composti.	
c) Resine naturali (colofonia, gommalacca, lattice, essenza di trementina)	Lavorazioni che espongono a resine naturali e utilizzo di guanti o altri presidi in lattice.	
d) Resine artificiali (epossidiche, fenoliche, fenolfomaldeidiche, acriliche, melaminiche)	Produzione e utilizzo di resine artificiali.	
e) Perossido di benzoile	Lavorazioni che espongono a perossido di benzoile.	

Segue tabella ▶▶

MALATTIE (ICD-10)	LAVORAZIONI	Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione
69) DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO (L23) CAUSATA DA AGENTI NON COMPRESI IN ALTRE VOCI:		
f) Glicole etilenico e propilenico	Lavorazioni che espongono a glicoli (etilenico e propilenico).	6 mesi
g) Idrazine	Lavorazioni che espongono a idrazine.	
h) Coloranti organici e tinture a base di parafenilendiamina, paratoluendiamina, para-aminofenolo	Lavorazioni che comportano l'utilizzo di coloranti - tinture a base di parafenilendiamina, paratoluendiamina, para-aminofenolo.	
i) Additivi della gomma (ditiocarbammati, mercaptobenzotiazolo, tiurami, esametilentetramina, difenilguanidina, parafenilendiammina e suoi derivati)	Produzione e utilizzo di manufatti in gomma.	
l) Disinfettanti e detergenti	Lavorazioni che espongono a disinfettanti e detergenti.	
m) Chemioterapici, antibiotici	Manipolazione di chemioterapici, antibiotici compresa l'attività degli operatori sanitari.	
n) Derivati di piante e fiori ad azione allergizzante	Lavori che espongono a derivati di piante e fiori.	
o) Fluidi lubrorefrigeranti	Lavorazioni che espongono a fluidi lubrorefrigeranti.	
p) Altri agenti cutisensibilizzanti	Lavorazioni che espongono ad altri agenti cutisensibilizzanti.	

Segue tabella ►►

MALATTIE (ICD-10)	LAVORAZIONI	Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione
70) DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO (L24) CAUSATA DA AGENTI NON COMPRESI IN ALTRE VOCI:	Lavorazioni che espongono ad agenti chimici ossidanti, disidratanti, precipitanti, cheratolitici, cheratogenici, delipidizzanti; ad agenti urticanti di origine vegetale o animale; a microtraumatismi.	6 mesi
71) DERMATITE FOLLICOLARE DA OLII MINERALI (L24.1)	Lavorazioni che espongono a olii minerali.	6 mesi
72) CLORACNE (L70.8)	Lavorazioni che espongono all'azione di composti aromatici alogenati (diossine, cloronaftaline e difenili-policlorurati).	1 anno
73) DERMATITE IRRITATIVA O MISTA DA FIBRE DI VETRO (L24)	Lavorazioni che espongono a fibre di vetro.	6 mesi
74) DERMATITE IRRITATIVA O MISTA DA MALTA CEMENTIZIA E CALCESTRUZZO (L24)	Lavorazioni che espongono a malta cementizia e calcestruzzo.	6 mesi

Segue tabella ►►

MALATTIE (ICD-10)	LAVORAZIONI	Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione
75) IPOACUSIA DA RUMORE (H83.3)		
	<p>Lavorazioni che espongono a rumore in assenza di efficace isolamento acustico.</p> <p>a) Martellatura, cianfrinatura, scriccatura, molatura ed aggiustaggio nella costruzione di caldaie, serbatoi e tubi metallici.</p> <p>b) Picchettaggio e disincrostazione di contenitori metallici: vasche, cisterne, serbatoi, gasometri.</p> <p>c) Martellatura, molatura, ribattitura di materiali metallici (lamiere, chiodi, altri).</p> <p>d) Punzonatura o tranciatura alle presse di materiali metallici.</p> <p>e) Prova al banco dei motori a combustione interna.</p> <p>f) Prova dei motori a reazione e a turboelica.</p> <p>g) Frantumazione o macinazione ai frantoi, molini e macchine a pestelli di: minerali o rocce, clincker per la produzione di cemento, resine sintetiche per la loro riutilizzazione.</p> <p>h) Fabbricazioni alle presse di chiodi, viti e bulloni.</p> <p>i) Filatura, torcitura e ritorcitura di filati; tessitura ai telai a navetta.</p> <p>j) Taglio di marmi o pietre ornamentali con dischi di acciaio o con telaio multilame.</p>	4 anni

Segue tabella ►►

MALATTIE (ICD-10)	LAVORAZIONI	Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione
<p>75) IPOACUSIA DA RUMORE (H83.3)</p>	<p>k) perforazioni con martelli pneumatici.</p> <p>l) avvitatura con avvitatori pneumatici a percussione.</p> <p>m) conduzioni di forni elettrici ad arco.</p> <p>n) formatura e distaffatura in fonderia con macchine vibranti.</p> <p>o) sbavatura in fonderia con mole.</p> <p>p) formatura di materiale metallico, mediante fucinatura e stampaggio.</p> <p>q) lavorazione meccanica del legno con impiego di seghe circolari, seghe a nastro, piattatrici e toupies.</p> <p>r) lavori in galleria con mezzi meccanici ad aria compressa.</p> <p>s) stampaggio di vetro cavo.</p> <p>t) prova di armi da fuoco.</p> <p>u) conduzioni delle riempitrici automatiche per l'imbottigliamento in vetro o l'imbarattolamento in metallo.</p> <p>v) addetti alla conduzione dei motori in sala macchine a bordo delle navi.</p> <p>w) Altre lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano una esposizione personale, giornaliera o settimanale, a livelli di rumore superiori a 80 dB(A).</p>	<p>4 anni</p>

<i>Segue tabella ►►</i>		
MALATTIE (ICD-10)	LAVORAZIONI	Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione
76) MALATTIE CAUSATE DA VIBRAZIONI MECCANICHE TRASMESSE AL SISTEMA MANO BRACCIO:		
a) SINDROME DI RAYNAUD SECONDARIA dita mani (I73.01)	Lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano l'impiego di utensili, attrezzature, macchine ed apparecchi che trasmettono vibrazioni al sistema mano-braccio.	1 anno
b) OSTEOARTROPATIE (POLSO, GOMITO, SPALLA) (M19.2)		4 anni
c) NEUROPATIE PERIFERICHE (n.mediano e ulnare) (G56.0)		4 anni
77) ERNIA DISCALE LOMBARE (M51.2)		
	a) Lavorazioni svolte in modo non occasionale con macchine che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero: macchine movimentazione materiali vari, trattori, gru portuali, carrelli sollevatori (muletti), imbarcazioni per pesca professionale costiera e d'altura. b) Lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci.	1 anno
78) MALATTIE DA SOVRACCARICO BIOMECCANICO DELL'ARTO SUPERIORE:		
a) TENDINITE DEL SOVRASPINOSO (M75.1)	Lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano a carico della spalla movimenti ripetuti, mantenimento prolungato di posture incongrue.	2 anni
b) TENDINITE DEL CAPOLUNGO BICIPITE (M75.2)		2 anni
c) TENDINITE CALCIFICA (MORBO DI DUPLAY) (M75.3)		4 anni
d) BORSITE (M75.5)		2 anni

Segue tabella ►►

MALATTIE (ICD-10)	LAVORAZIONI	Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione
78) MALATTIE DA SOVRACCARICO BIOMECCANICO DELL'ARTO SUPERIORE:		
e) EPICONDILITE (M77.0)	Lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano movimenti ripetuti dell'avambraccio, e/o azioni di presa della mano con uso di forza.	2 anni
f) EPITROCLEITE (M77.1)		2 anni
g) BORSITE OLECRANICA (M70.2)	Lavorazioni svolte, in modo non occasionale, che comportano un appoggio prolungato sulla faccia posteriore del gomito.	2 anni
h) TENDINITI E PERITENDINITI FLESSORI/ESTENSORI (POLSO-DITA) (M65.8)	Lavorazioni svolte, in modo non occasionale, che comportano un appoggio prolungato sulla faccia posteriore del gomito.	1 anno
i) SINDROME DI DE QUERVAIN (M65.4)		1 anno
l) SINDROME DEL TUNNEL CARPALE (G56.0) ALTRE	Lavorazioni svolte, in modo non occasionale, che comportano movimenti ripetuti o prolungati del polso o di prensione della mano, mantenimento di posture incongrue, compressione prolungata o impatti ripetuti sulla regione del carpo.	2 anni
79) MALATTIE DA SOVRACCARICO BIOMECCANICO DEL GINOCCHIO:		
a) BORSITE (M70.4)	Lavorazioni svolte, in modo non occasionale, con appoggio prolungato sul ginocchio.	2 anni
b) TENDINOPATIA DEL QUADRICIPITE FEMORALE (M76.8)	Lavorazioni svolte in modo non occasionale con movimenti ripetuti di estensione o flessione del ginocchio e/o mantenimento di posture incongrue.	2 anni
c) MENISCOPATIA DEGENERATIVA (M23.3)		2 anni

Segue tabella ►►

MALATTIE (ICD-10)	LAVORAZIONI	Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione
80) MALATTIE CAUSATE DA LAVORI SUBACQUEI ED IN CAMERE IPERBARICHE:		
a) OTOPATIE BAROTRAUMATICHE (T70.0)	Lavori subacquei ed in camere iperbariche.	3 anni
b) SINUSOPATIE BAROTRAUMATICHE (T70.1)		3 anni
c) OSTEOARTROPATIE (MALATTIA DEI CASSONI, MALATTIA DEI PALOMBARI) (M90.3)		10 anni
d) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A LAVORI SUBACQUEI ED IN CAMERE IPERBARICHE (ICD-10 DA SPECIFICARE)		3 anni
81) MALATTIE CAUSATE DA RADIAZIONI IONIZZANTI:		
a) RADIODERMITE (L58)	Lavorazioni che espongono alle radiazioni ionizzanti.	1 anno
b) OPACITA' DEL CRISTALLINO (H26.9)		2 anni
c) SINDROME EMOCITOPENICA (D61.2)		5 anni
d) TUMORI SOLIDI (C97)		Illimitato
e) TUMORI DEL SISTEMA EMOLINFOPOIETICO (C96.9)		Illimitato
f) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A RADIAZIONI IONIZZANTI (ICD-10 DA SPECIFICARE)		5 anni

<i>Segue tabella ▶▶</i>		
MALATTIE (ICD-10)	LAVORAZIONI	Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione
82) MALATTIE CAUSATE DA RADIAZIONE LASER:		
a) LESIONI RETINICHE (H35.9)	Lavorazioni che comportano l'esposizione a radiazione laser.	2 anni
b) LESIONI DELLA CORNEA (H18.9)		2 anni
c) OPACITA' DEL CRISTALLINO (H26.9)		2 anni
d) OPACITA' DEL CORPO VITREO (H43.3)		2 anni
e) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A RADIAZIONI LASER (ICD-10 DA SPECIFICARE)		2 anni
83) MALATTIE CAUSATE DALLE RADIAZIONI INFRAROSSE:		
a) OPACITA' DEL CRISTALLINO (H26.9)	Lavorazioni di fusione del vetro e dei metalli. Lavorazioni su masse incandescenti.	2 anni
b) ERITEMA PERMANENTE (L59.0)		2 anni
84) MALATTIE CAUSATE DALLE RADIAZIONI U.V. COMPRESSE LE RADIAZIONI SOLARI:		
a) CHERATOSI ATTINICHE (L57.0)	Lavorazioni che espongono alle radiazioni UV. Lavorazioni che espongono alle radiazioni solari presso stabilimenti balneari, a bordo di navi, in cantieri di edilizia stradale, in cave e miniere a cielo aperto.	2 anni
b) EPITELIOMI CUTANEI DELLE SEDI FOTEOSPOSTE (C44)		Illimitato
c) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE ALLE RADIAZIONI U.V. COMPRESSE LE RADIAZIONI SOLARI (ICD-10 DA SPECIFICARE)		2 anni Illimitato in caso di malattie neoplastiche
85) MALATTIE CAUSATE DALL'ANCYLOSTOMA DUODENALIS:		
a) ANCHILOSTOMIASI (B76.0)	Lavori di scavo e di bonifica in terreni irrigui e argillosi. Manutenzione degli impianti fognari e di depurazione delle acque di scarico.	3 anni

Tabella delle malattie professionali nell'agricoltura (d.m. 9.04.2008)

MALATTIE (ICD-10)	LAVORAZIONI	Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione
1) MALATTIE DA ARSENICO E COMPOSTI:		
a) CARCINOMA DEL POLMONE (C34)	Lavorazioni che espongono ad arsenico e composti.	Illimitato
b) EPITELIOMI CUTANEI (C44)		Illimitato
c) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE AD ARSENICO E COMPOSTI (ICD-10 DA SPECIFICARE)		3 anni. Illimitato in caso di malattie neoplastiche
2) MALATTIE CAUSATE DA COMPOSTI INORGANICI DEL FOSFORO:		
a) EPATOPATIA TOSSICA (K71)	Lavorazioni che espongono all'azione dei composti inorganici del fosforo.	3 anni
b) DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO (L24)		6 mesi
c) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A COMPOSTI INORGANICI DEL FOSFORO (ICD-10 DA SPECIFICARE)		3 anni
3) MALATTIE CAUSATE DA COMPOSTI ORGANICI DEL FOSFORO:		
a) POLINEUROPATIA (G62.2)	Lavorazioni che espongono all'azione dei composti inorganici del fosforo.	3 anni
b) DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO (L23)		6 mesi
c) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A COMPOSTI ORGANICI DEL FOSFORO (ICD-10 DA SPECIFICARE)		3 anni

Segue tabella ►►

MALATTIE (ICD-10)	LAVORAZIONI	Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione
4) MALATTIE CAUSATE DA DERIVATI ALOGENATI DEGLI IDROCARBURI ALIFATICI:		
a) ENCEFALOPATIA TOSSICA (G92)	Lavorazioni che espongono all'azione dei derivati alogenati degli idrocarburi alifatici.	3 anni
b) DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO (L24)		6 mesi
c) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A DERIVATI ALOGENATI DEGLI IDROCARBURI ALIFATICI (ICD-10 DA SPECIFICARE)		3 anni
5) MALATTIE CAUSATE DA DERIVATI DEL BENZENE ED OMOLOGHI:		
a) ENCEFALOPATIA TOSSICA (G92)	Lavorazioni che espongono all'azione dei derivati del benzene ed omologhi.	3 anni
b) DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO (L23)		6 mesi
c) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A DERIVATI DEL BENZENE ED OMOLOGHI (ICD-10 DA SPECIFICARE)		3 anni
6) MALATTIE CAUSATE DA COMPOSTI DEL RAME:		
a) PNEUMOPATIA GRANULOMATOSA (I70)	Lavorazioni che espongono all'azione di composti del rame.	3 anni
b) EPATOPATIA GRANULOMATOSA (K 71.8)		3 anni
c) DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO (L24)		6 mesi
d) DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO (L23)		6 mesi
e) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A COMPOSTI DEL RAME (ICD-10 DA SPECIFICARE)		3 anni

<i>Segue tabella ►►</i>		
MALATTIE (ICD-10)	LAVORAZIONI	Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione
7) MALATTIE CAUSATE DA DERIVATI DELL'ACIDO CARBAMMICO E TIOCARBAMMICO:		
a) SINDROME PARKINSONIANA (G21)	Lavorazioni che espongono all'azione del etilenbisdiotiocarbammato di manganese.	10 anni
b) DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO (L23)	Lavorazioni che espongono all'azione dei derivati dell'acido carbammico e tiocarbammico.	6 mesi
c) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE ALL'ACIDO CARBAMMICO E TIOCARBAMMICO (ICD-10 DA SPECIFICARE)		3 anni
8) MALATTIE CAUSATE DA COMPOSTI ORGANICI DELLO STAGNO:		
a) ENCEFALOPATIA TOSSICA (G92)	Lavorazioni che espongono all'azione dei composti organici dello stagno.	3 anni
b) EPATOPATIA GRANULOMATOSA (K 71.8)		3 anni
c) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A COMPOSTI ORGANICI DELLO STAGNO (ICD-10 DA SPECIFICARE)		3 anni
9) MALATTIE CAUSATE DA DERIVATI DELL'ACIDO FTALICO E FTALIMMIDE:		
a) DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO (L24)	Lavorazioni che espongono all'azione dei derivati dell'acido ftalico e della ftalimmide.	6 mesi
b) DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO (L23)		6 mesi
c) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A DERIVATI DELL'ACIDO FTALICO E FTALIMMIDE (ICD-10 DA SPECIFICARE)		3 anni

Segue tabella ►►

MALATTIE (ICD-10)	LAVORAZIONI	Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione
10) MALATTIE CAUSATE DA DERIVATI DEL DIPIRIDILE:		
a) FIBROSI POLMONARE (J68.4)	Lavorazioni che espongono all'azione del paraquat.	3 anni
b) DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO (L23)		6 mesi
c) NEFROPATIA TOSSICA (N14.4)	Lavorazioni che espongono all'azione dei derivati del dipiridile.	3 anni
d) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A DERIVATI DEL DIPIRIDILE (ICD-10 DA SPECIFICARE)		3 anni
11) MALATTIE DA FORMALDEIDE:		
a) ASMA BRONCHIALE ALLERGICO (J45.0)	Lavorazioni di disinfezione in zootecnia che espongono a formaldeide.	18 mesi
b) DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO (L23)		6 mesi
12) MALATTIE CAUSATE DA ZOLFO E ANIDRIDE SOLFOROSA:		
a) BRONCOPNEUMOPATIA CRONICA OSTRUTTIVA (J44)		6 anni
b) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A ZOLFO E ANIDRIDE SOLFOROSA (ICD-10 DA SPECIFICARE)	Lavorazioni che espongono all'azione dello zolfo e dell'anidride solforosa.	3 anni
13) MALATTIE CAUSATE DA OLII MINERALI:		
a) DERMATITE FOLLICOLARE (L24.1)		6 mesi
b) DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO (L23)		6 mesi
c) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE AD OLII MINERALI (ICD-10 DA SPECIFICARE)	Lavorazioni che espongono all'azione degli olii minerali.	6 mesi. Illimitato in caso di malattie neoplastiche

Segue tabella ►►

MALATTIE (ICD-10)	LAVORAZIONI	Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione
14) DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO (I23) CAUSATA DA:		
a) DERIVATI DEGLI ARILSOLFONI	Lavorazioni che espongono ad arilsolfoni.	6 mesi
b) DERIVATI DELLE DIAZINE E DELLE TRIAZINE	Lavorazioni che espongono a diazine e triazine.	
c) COMPOSTI AZOTATI	Lavorazioni che espongono a composti azotati.	
d) CIANOCOMPOSTI	Lavorazioni che espongono a cianocomposti.	
e) CHINONI	Lavorazioni che espongono a chinoni.	
f) ADDITIVI PER MANGIMI: ANTIBIOTICI, SULFAMIDICI, ANTIELMINTICI	Lavorazioni che espongono ad additivi per mangimi in zootecnia.	
g) CONSERVANTI, STABILIZZANTI ED EMULSIONANTI PER MANGIMI	Lavorazioni che espongono a conservanti, stabilizzanti ed emulsificanti per mangimi in zootecnia (acido etilendiaminotetracetico, potassio meta bisolfito, glicole polietilenico, altri).	
h) CERA D'API, PROPOLI	Lavorazioni di apicoltura.	
i) DERIVATI DI PIANTE E FIORI (PRIMULA, CRISANTEMI, GERANI, TULIPANI)	Lavorazioni di floricoltura.	
l) COMPOSTI ORGANICI DI ORIGINE VEGETALE (PIRETROIDI, ROTENONE, BENZOATO DI BENZILE)	Lavorazioni che espongono a piretroidi, rotenone, benzoato di benzile.	

Segue tabella ▶▶

MALATTIE (ICD-10)	LAVORAZIONI	Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione
15) DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO (L24) CAUSATA DA:		
a) POLISOLFURO DI CALCIO O DI SODIO	Lavorazioni che espongono a polisolfuro di calcio o di sodio.	6 mesi
b) DERIVATI CLORURATI DELL'ACIDO BENZOICO	Lavorazioni che espongono a acido diclorometossibenzoico.	
c) COMPOSTI AZOTATI	Lavorazioni che espongono a composti azotati.	
16) CLORACNE (L70.8) CAUSATA DA:		
a) DERIVATI CLORURATI DEL FENOLO E OMOLOGHI	Lavorazioni che espongono a derivati clorurati del fenolo e omologhi.	1 anno
b) DERIVATI CLORURATI DEI COMPOSTI AMMIDICI (3,4-DICLOROFENILPROPIONAMIDE)	Lavorazioni che espongono a derivati clorurati dei composti ammidici (3,4-diclorofenilpropionamide).	
c) FENOSSI DERIVATI	Lavorazioni che espongono a fenossi derivati.	
17) ASMA BRONCHIALE (J45.0) CAUSATA DA:		
a) POLVERI DI GRANAGLIE	Lavorazioni che espongono a polveri di granaglie compreso l'immagazzinamento e la molitura dei cereali.	18 mesi
b) SEMI DI COTONE, LINO, SOIA, RICINO, GIRASOLE	Lavorazioni che espongono a semi di cotone, lino, soia, ricino, girasole compresa la raccolta e l'immagazzinamento di semi.	
c) POLLINI DA COLTIVAZIONI DI GRAMINACEE, OLEACEE COMPOSITE (GIRASOLE)	Lavorazioni che espongono a pollini da coltivazioni di graminacee, oleacee composite comprese le coltivazioni di cereali, dell'olivo e del girasole.	
d) SPORE FUNGINE (ALTERNARIA, CLADOSPORIUM, ASPERGILLI, PENICILLI)	Lavorazioni che espongono a alternaria, cladosporium, aspergilli, penicilli.	
e) ACARI (DEL POLLAME E DELLE DERRATE)	Allevamento di pollame. Produzione latte-casearia.	
f) DERIVATI DERMICI (FORFORA, PELI, PIUME), DEIEZIONI ANIMALI	Allevamento di animali.	

Segue tabella ►►

MALATTIE (ICD-10)	LAVORAZIONI	Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione
18) ALVEOLITI ALLERGICHE ESTRINSECHE CON O SENZA EVOLUZIONE FIBROTICA (J67) CAUSATE DA:		
a) SPORE DI ACTINOMICETI TERMOFILII	Lavorazioni che espongono ad actinomiceti termofili.	
b) MICETI (ASPERGILLI, PENICILLI, ALTRI)	Lavorazioni che espongono a miceti.	3 anni
c) DERIVATI PROTEICI (AVIARI, SUINI, BOVINI)	Allevamento di uccelli, volatili da cortile, suini, bovini.	
19) MALATTIE CAUSATE DA RADIAZIONI SOLARI:		
a) CHERATOSI ATTINICHE (L57.0)		2 anni
b) EPITELIOMI CUTANEI DELLE SEDI FOTUESPOSTE (C44)		Illimitato
c) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE ALLE RADIAZIONI SOLARI (ICD-10 DA SPECIFICARE)	Lavorazioni svolte prevalentemente all'aperto.	2 anni. Illimitato in caso di malattie neoplastiche
20) IPOACUSIA DA RUMORE (H83.3)		
	Lavorazioni forestali nelle quali si impiegano, in modo non occasionale, motoseghe portatili prive di efficaci sistemi di insonorizzazione. Altre lavorazioni, svolte in modo non occasionale che comportano l'esposizione personale professionale, quotidiana o settimanale, a livelli di rumore superiori a 80 dB(A).	4 anni
21) MALATTIE CAUSATE DA VIBRAZIONI MECCANICHE TRASMESSE AL SISTEMA MANO BRACCIO:		
a) SINDROME DI RAYNAUD SECONDARIA (I73.01)		1 anno
b) OSTEOARTROPATIE DEL POLSO, DEL GOMITO, DELLA SPALLA (M19.2)	Lavorazioni svolte, in modo non occasionale, che comportano l'impiego di utensili, attrezzature, macchine ed apparecchi che trasmettono vibrazioni al sistema mano-braccio.	4 anni
c) NEUROPATIE PERIFERICHE DEL NERVO MEDIANO E ULNARE (G56.0)		4 anni

Segue tabella ►►

MALATTIE (ICD-10)	LAVORAZIONI	Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione
22) ERNIA DISCALE LOMBARE (M51.2)		
	Lavorazioni, svolte in modo non occasionale, con macchine che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero: trattori, mietitrebbia, vendemmiatrice semovente. Lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci.	1 anno
23) MALATTIE DA SOVRACCARICO BIOMECCANICO DEGLI ARTI SUPERIORI:		
a) TENDINITE DELLA SPALLA, DEL GOMITO, DEL POLSO, DELLA MANO (M75)		1 anno
b) SINDROME DEL TUNNEL CARPALE (G56.0)	Lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano movimenti ripetuti, mantenimento di posture incongrue e impegno di forza.	2 anni
c) ALTRE MALATTIE DA SOVRACCARICO BIOMECCANICO DEGLI ARTI SUPERIORI (ICD-10 DA SPECIFICARE)		1 anno
24) MALATTIE CAUSATE DALL'ANCYLOSTOMA DUODENALIS:		
a) ANCHILOSTOMIASI (B76.0)	Raccolta del riso, della canna da zucchero.	3 anni

Uffici regionali dell'Inca

Nord Italia _____

Valle d'Aosta

11100 Aosta
Via Binel, 24
Tel. 0165-271660-2
Fax 0165-271699

Piemonte

10152 Torino
Via Pedrotti, 5
Tel. 011-2442499
Fax 011-2442421

Liguria

16152 Genova
Via S. Giovanni D'Acri, 6
Tel. 010-60281
Fax. 010-6028200

Lombardia

20132 Milano
Via Palmanova, 22
Tel. 02-26254570
Fax 02-26254694

Veneto

30174 Mestre
Via Peschiera, 5
Tel. 041-5497928
Fax 041-5497919

Trentino

38122 Trento
Via Dei Muredei, 8
Tel. 0461-040111
Fax 0461-935176

Alto Adige

39100 Bolzano
Viale Trieste, 70-70a
Tel. 0471-926546
Fax 0471-926447

Friuli Venezia Giulia

34170 Gorizia
Via Canova, 1
Tel. 0481-522518
Fax 0481-524093

Centro Italia _____

Emilia Romagna

40122 Bologna
Via G. Marconi, 69
Tel. 051-294820
Fax 051-294750

Toscana

50132 Firenze
Via Pier Capponi, 7
Tel. 055-50361
Fax 055-5036245

Marche

60131 Ancona
Via I° Maggio 142/a
Tel. 071-2857626
Fax 071-2910002

Umbria

06128 Perugia
Via Del Macello, 26/28
Tel. 075-506981
Fax 075-5069828

Lazio

00185 Roma
Via Buonarroti, 12
Tel. 06-47823308
Fax 06-4820298

Abruzzo

65126 Pescara
Via B. Croce, 108
Tel. 085-4543335
Fax 085-4543351

Sud Italia _____

Molise

86100 Campobasso
Via T. Mosca, 11
Tel. 0874-492525
Fax 0874-492522

Campania

80142 Napoli - Via Torino, 16
Tel. 081-3456326
Fax 081-5538782

Puglia

70132 Bari
Via V. Calace, 4
Tel. 080-5736111
Fax 080-5278649

Basilicata

85100 Potenza
Via Bertazzoni, 100
Tel. 0971-301210
Fax 0971-35110

Calabria

88100 Catanzaro
Via Massara, 22
Tel. 0961-778418
Fax 0961-770323

Sicilia

90145 Palermo
Via E. Bernabei, 22
Tel. 091-6825864
Fax 091-6819127

Sardegna

09122 Cagliari
Viale Monastir, 35
Tel. 070-2795353
Fax 070-272680

*Lavorare in sicurezza è un tuo diritto
ed è un dovere del datore di lavoro
darti le garanzie necessarie
affinché questo principio sia rispettato.*

Guida a cura dell'Inca Nazionale,
Area danni da lavoro.

Ultimo aggiornamento settembre 2016



il Patronato della CGIL

www.inca.it